

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di LUCCA

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI**

## INDICE SISTEMATICO

ART 1- Istituzione della tassa

ART. 2- Servizio nettezza urbana

ART. 3- Contenuto del regolamento

ART. 4- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

ART. 5- Esclusione dalla tassa

ART. 6- Commisurazione della tassa

ART. 7- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

ART. 8- Parti comuni del condominio

ART. 9- Classi di contribuenza

APT.10- Riduzioni

ART.11- Tassa giornaliera di smaltimento

ART.12- Denunce

ART.13- Decorrenza della tassa

ART.14- Mezzi di controllo

ART.15- Sanzioni

ART.16- Accertamento, riscossione e contenzioso

ART.17- Entrata in vigore

ART. 1  
Istituzione della tassa

1. per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2  
Servizio nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana e disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.9.1982, n. 915, in conformita' all'art. 59 del D.lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacita' dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART.3  
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.3/bis

1. Il gettito complessivo della tassa deve assicurare nelle misure percentuali stabilite dall'art. 61, comma 1, del D. Lgs 507/93, la copertura del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

2. Dal costo di esercizio di cui al precedente comma 1 sono dedotte, con le modalita' stabilite dall'art. 61, comma 3 del D. Lgs. 507/93 le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti;

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui ai precedenti commi, e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3) del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

ART. 4  
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi' come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

ART. 5  
Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita'.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a)- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e

simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b)- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non si possibile la permanenza;

c)- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortine non alberato, a giardino o a parco;

d)- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e)- unita' immobiliari prive di mobili per tutto il periodo dell'anno;

f)- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. sono altresì esclusi dalla tassa;

a)- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

h)- i locali e le aree per i quali l'esclusione si prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti.

## ART.6

### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile e' misurata sul o interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte: Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

## ART. 7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e svolto in regime di privativa. La tassa e' comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio e attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a e conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa e' dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.

b)- in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiora. a 1000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del L.Lgs. 507/1993, al verificarsi della quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla. data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa..

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Per le utenze dei comparti alpini individuati nelle località Campaiana e Alpe di Massa, in quanto per ragioni di innevamento il servizio viene svolto stagionalmente, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40 %.

## ART. 8

### Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie non tiene conto delle parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

## ART. 9

### Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 507/93 i locali e le aree sono classificati, secondo il loro uso e la loro destinazione, nelle seguenti categorie:

Classe I -

locali ed aree adibiti a musei, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

Classe II-

complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

Classe III-

locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

Classe IV-

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

Classe V-

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale, o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

Classe VI-

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

2. Fino all'approvazione delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione di cui sopra, da deliberare entro i termini temporali stabiliti dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 507/93, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal regolamento precedente.

## ART.10 Aree scoperte

1. Le aree scoperte accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali non sono tassabili;

Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva e quelle accessorie e pertinenziali di altra area soggetta ad imposizione tributaria.

## ART. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'occupazione che comporta l'uso inferiore a centottantatre giorni di un anno solare anche se ricorrente;

3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso d'uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## ART.12 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. Il Comune può richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni l'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati .

4. La denuncia deve contenere:

a)- l'indicazione del codice fiscale;

b)- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c)- per gli enti, istituti associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d)- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e)- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree

f)- la provenienza;

g)- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### ART.13

##### Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507/1993 e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale. Da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e' da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

#### ART. 14

##### Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### ART. 15

##### Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 come successivamente modificato si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Euro 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) a Euro 258,23 (duecentocinquante e ventitre), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

#### ART.16

##### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e' disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni.

#### ART. 17

##### Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione dall'art. 62, comma 5 bis, introdotto dall'art. 17 del D.L. 66/95 i quali entrano in vigore a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive sui rifiuti 91/156/CEE e 91/689/CEE e di quelle previste in attuazione dell'art. 59 comma 2 secondoperiodo, 66 commi 1-2-3-4-5-6 e 72 commi 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo che hanno decorrenza dall'1 gennaio '96.